



DETERMINAZIONE N. 370/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 138/2019 e Comunicazione n. 138/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 138/2019 - prot. n. 15959 del 25/11/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito

presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 138/2019 del 25/11/2019 acquisita, in pari data, al prot. con n.15959, relativa alla categoria identità digitale con cui la segnalante rappresenta che, mentre non si rileva alcun tipo di problema per la consultazione del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) utilizzando SPID, l'Azienda USL della Valle d'Aosta non prevede la stessa possibilità per i genitori di accedere (sempre tramite SPID) e consultare il FSE del proprio figlio minore. Pertanto, chiede se sia possibile valutare una modalità applicativa per i genitori (in modo distinto, soprattutto in caso di separazione) per consultare il FSE dei figli minori utilizzando SPID.

ESAMINATA la Trattazione n. 138/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale. In particolare, si è provveduto a chiedere un supporto ai competenti uffici dell'Agenzia che hanno riscontrato rappresentando quanto segue:

- a) Che è già nota l'esigenza espressa dalla segnalante e che è allo studio una soluzione al problema;
- b) Che nell'ambito del FSE è allo studio una soluzione condivisa tra tutte le Regioni che preveda l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico del minore da parte dei genitori;

- c) Nello specifico del quesito posto dalla segnalante si è appreso che la regione Valle d'Aosta prevede che l'accesso al FSE dei minori sia possibile, mediante attivazione della tessera sanitaria dello stesso, presso gli sportelli abilitati ed utilizzando le sue credenziali per accedere al portale del FSE (per informazioni si può consultare il link: <https://www.fse.vda.it/faq#R1.4>). E' previsto comunque un progressivo miglioramento della relativa procedura che al momento contempla ancora una fase da svolgere in presenza presso gli sportelli abilitati.

In conclusione, sulla base di quanto emerso dalle risultanze istruttorie non risultando violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, si è ritenuto di procedere con la proposta di archiviazione della segnalazione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.138/2019, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.138/2019, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 138/2019 e Archiviazione n.138/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.138/2019 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione 138/2019- Amministrazione segnalata: Azienda USL della Valle d'Aosta- Qualificazione tematica: Identità digitale -Protocollo n. 15959 del 25/11/2019.

La Segnalante espone la seguente questione: *“Buongiorno, utilizzo periodicamente i servizi online del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, quale utente maggiorenne tramite le credenziali SPID. Segnalo tuttavia la difficoltà ad accedere allo stesso FSE per mio figlio minorenni, vista l'impossibilità di usare SPID per lui. Sarebbe utile trovare una modalità applicativa per i genitori (in modo distinto, soprattutto se separati) per consultare il fascicolo del proprio figlio minorenni. Ho già segnalato il problema all'Azienda USL, ma non ho ricevuto risposta. Vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti”.*

La segnalante, quindi, chiede se sia possibile poter valutare l'opportunità per i genitori di effettuare la consultazione del FSE del proprio figlio minore (in modo distinto, soprattutto in caso di separazione) utilizzando le credenziali SPID.

Il quadro normativo da prendere in esame per la trattazione della segnalazione in questione viene di seguito riportato:

Art. 3-bis del D.lgs 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale² (di seguito CAD) su Identità digitale e Domicilio digitale che al comma 1 prevede: *“Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale”.*

L'art. 9 del D.P.C.M. 29/09/2015 “Accesso al FSE da parte dell'assistito” che dispone: *“1. L'assistito accede al proprio FSE in forma protetta e riservata, attraverso l'uso degli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 84 del Codice in materia di protezione dei dati personali sono soddisfatte accompagnando la messa a disposizione del referto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell'assistito.

3. In attuazione di quanto disposto all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il FSE deve consentire all'assistito, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23, l'accesso anche ai servizi sanitari on line resi disponibili dalle regioni e dalle province autonome in modalità telematica.

4. La consultazione del proprio fascicolo e l'estrazione di copia, cartacea o digitale, dei dati e dei documenti ivi contenuti da parte dell'assistito, avviene con modalità semplificate”.

Infine l'art.64 del CAD co.2-bis. *“per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);*

co.2-ter.: “Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete”;

co.2-quater: “L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01”.

Ciò premesso, entrando nello specifico della segnalazione in esame, si è provveduto a chiedere, con e- mail del 07 gennaio 2020, un supporto ai competenti uffici dell'Agenzia, nello specifico appartenenti all'Area “Architetture, standard e infrastrutture” – Servizio “Accreditamento” e all'Area “Trasformazione digitale” – Servizio “Gestione ecosistemi”, sulla eventualità, rappresentata dalla segnalante, di prevedere l'accesso al FSE del figlio minore da parte dei genitori. Il servizio “Accreditamento con e- mail dell'08 gennaio 2020 ha risposto: *“Buongiorno, puoi rispondere che sappiamo che esiste tale esigenza e che è allo studio una soluzione al problema”*; il servizio “Gestione ecosistemi” ha confermato che anche nell'ambito del FSE è allo studio una soluzione condivisa tra tutte le Regioni che preveda l'accesso al Fascicolo del minore

da parte dei genitori. Nel corso di un incontro tenutosi con entrambi i responsabili dei succitati uffici è stato rappresentato che il tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo vigila affinché le disposizioni di cui al D.L. n.179 del 2012 convertito dalla L. n.221 del 2012 diventino realmente operative e non rimangano sulla carta, in modo da ottenere una condivisa implementazione del FSE su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico del quesito posto dalla segnalante si è appreso che la Regione Valle D'Aosta prevede che l'accesso al FSE dei minori sia possibile, mediante attivazione della tessera sanitaria dello stesso, presso gli sportelli abilitati ed utilizzando le sue credenziali per accedere al portale del FSE (per ulteriori informazioni si può consultare il link: <https://www.fse.vda.it/faq#R1.4>).

E' previsto comunque un progressivo miglioramento della relativa procedura che al momento contempla ancora una fase da svolgere in presenza presso gli sportelli abilitati.

Inoltre, nel caso di soggetti minori in un ambito estremamente delicato come quello della salute che attiene a dati e documenti strettamente personali l'eventualità di accesso al FSE dei predetti soggetti con SPID (già allo studio del competente Servizio) richiede necessariamente una preventiva acquisizione di pareri del Garante per la Protezione dei dati personali nonché dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

In conclusione, sulla base di quanto emerso dalle risultanze istruttorie non risultando violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

27 gennaio 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 138/2019 – Amministrazione segnalata: Azienda USL della Valle d'Aosta - Qualificazione tematica: Identità digitale - Protocollo n. 15959 del 25/11/2019.

Gent.ma Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione:
“Buongiorno, utilizzo periodicamente i servizi online del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, quale utente maggiorenne tramite le credenziali SPID. Segnalo tuttavia la difficoltà ad accedere allo stesso FSE per mio figlio minorenni, vista l'impossibilità di usare SPID per lui. Sarebbe utile trovare una modalità applicativa per i genitori (in modo distinto, soprattutto se separati) per consultare il fascicolo del proprio figlio minorenne. Ho già segnalato il problema all'Azienda USL, ma non ho ricevuto risposta. Vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti”.

Per una valutazione complessiva della situazione si sono acquisite informazioni presso i competenti uffici dell'Agenzia i quali, in ordine all'esigenza, da Lei rappresentata, di prevedere l'accesso al FSE del figlio minore da parte dei genitori, hanno precisato che tale problematica è allo studio per individuare una adeguata soluzione. Anche nell'ambito del FSE è stato confermato che è allo studio una soluzione condivisa tra tutte le Regioni che preveda l'accesso al Fascicolo del minore da parte dei genitori.

Entrando nello specifico del Suo quesito si è appreso che la Regione Valle D'Aosta prevede che l'accesso al FSE dei minori sia possibile, mediante attivazione della tessera sanitaria dello stesso, presso gli sportelli abilitati ed utilizzando le sue credenziali per accedere al portale del FSE (per ulteriori informazioni si può consultare il link: <https://www.fse.vda.it/faq#R1.4>).

E' previsto comunque un progressivo miglioramento della relativa procedura che al momento contempla ancora una fase da svolgere in presenza presso gli sportelli abilitati.

Inoltre, nel caso di soggetti minori in un ambito estremamente delicato come quello della salute che attiene a dati e documenti strettamente personali, l'eventualità di accesso al FSE dei predetti soggetti con SPID richiede necessariamente una preventiva acquisizione di pareri del Garante per la Protezione dei dati personali nonché dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Pertanto, dalle risultanze dell'istruttoria si ritiene che non sussistano, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del D.lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, per cui si è proceduto all'archiviazione della Segnalazione.

Fiduciosi comunque di aver fornito informazioni utili per la Sua richiesta,

Cordiali saluti

Massimo Macchia